

REGOLAMENTO

**PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI,
L'INCENTIVAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DI GESTIONE E LA
DIFFUSIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUON COMPORTAMENTO NEI
CONFRONTI DEGLI ANIMALI, TESI A FAVORIRE LA LORO CORRETTA
CONVIVENZA CON L'UOMO IN CONSIDERAZIONE DELLE RISPETTIVE
ESIGENZE**

(Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 24/02/2026)

INDICE GENERALE

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Campo di applicazione

Articolo 3 – Valori etici e culturali

Articolo 4 – Definizioni

Articolo 5 – Consulta animalista

Articolo 6 – Compiti in materia di tutela e benessere animale

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 – Detenzione degli animali

Articolo 8 – Maltrattamento e mancato benessere

Articolo 9 – Divieto di detenere animali

Articolo 10 – Avvelenamento

Articolo 11 – Divieto di offrire animali vivi in premio, vincita o in omaggio

Articolo 12 – Vendita di animali vivi

Articolo 13 – Manifestazioni e spettacoli

TITOLO III – CANI

Articolo 14 – Detenzione e conduzione dei cani

Articolo 15 – Accesso dei cani alle aree verdi

Articolo 16 – Aree sgambamento per cani

Articolo 17 – Canile Comunale

Articolo 18 – Cause che impediscono la detenzione, documentazione da presentare e contributo dovuto alle spese di mantenimento dei cani

TITOLO IV – GATTI

Articolo 19 – Status dei gatti liberi, colonie feline, referenti

Articolo 20 – Detenzione dei gatti di proprietà

TITOLO V – ANIMALI DA CORTILE

Articolo 21 – Detenzione di polli, galline, galli, faraone, oche e anatidi, conigli

TITOLO VI – EQUINI

Articolo 22 – Considerazioni generali

Articolo 23 – Detenzione e tutela degli equidi

TITOLO VII – ANIMALI SINANTROPI

Articolo 24 – Colombi liberi urbani e/o torraioli

Articolo 25 – Processionaria

TITOLO VIII – MAMMIFERI E UCCELLI SELVATICI, FAUNA MINORE E RELATIVI HABITAT

Articolo 26 – Tutela della fauna selvatica

TITOLO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Articolo 27 – Disciplina dell'apicoltura

Articolo 28 - Accattonaggio con animali

Articolo 29 – Sanzioni

Articolo 30 – Vigilanza

Articolo 31 – Incompatibilità e abrogazione

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha come scopo la promozione del benessere degli animali, l'incentivazione delle buone pratiche di gestione e la diffusione dei principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali, tesi a favorire la loro corretta convivenza con l'uomo in considerazione delle rispettive esigenze.

Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le specie animali contemplate nei successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio Comunale di Loreto, pubblico e privato.
2. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che questo Regolamento integra, con validità nel territorio del Comune di Loreto.

Articolo 3 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Loreto, in esecuzione della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, recepita dall'Italia con legge 201/2010:
 - a) riconosce alle specie animali non umane il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
 - b) promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso iniziative intese ad aumentare la conoscenza fra specie umana e fauna urbana;
 - c) riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, favorendo così la conoscenza del corretto rapporto uomo-animale, nel rispetto della libertà e delle esigenze altrui, nonché dei diritti della collettività;
 - d) organizza e promuove, anche attraverso l'aiuto di associazioni animaliste riconosciute, attività di sensibilizzazione e informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati, allo scopo di contenere il fenomeno del randagismo e di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture di ricovero, proprie e/o convenzionate;

- e) diffonde e promuove la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni maltrattamento e crudeltà;
- f) promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale, al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
- g) promuove e favorisce il Terzo Settore e le attività di volontariato e associazionismo.

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- “animali da compagnia”: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo;
- “animali da reddito”: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli o per altri scopi agricoli;
- “proprietario”: persona fisica o giuridica che detiene la proprietà di un animale secondo le vigenti leggi di identificazione e registrazione nella banca dati nazionale;
- “detentore”: persona fisica che detiene un animale, autorizzata dal proprietario;
- “conduttore”: persona fisica addetta al maneggio di un animale, autorizzata dal proprietario/detentore;
- “animali sinantropi”: animali appartenenti a specie che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vivono a stretto contatto con l'uomo, ricavandone vantaggi;
- “animali selvatici”: animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale;
- “animali alloctoni”: animali non appartenenti a specie autoctone che sono comunque presenti allo stato libero in altre parti del territorio nazionale;
- “animali esotici”: sono animali appartenenti a specie non presenti sul territorio nazionale, delle quali esistono, nei paesi di origine, popolazioni selvatiche in condizioni di naturale libertà;
- “gatto libero”: l'animale, senza proprietario, che vive in libertà e che frequenta abitualmente una determinata area del territorio, sia pubblica, sia privata;
- “colonia felina”: uno o più gatti liberi, abitualmente presenti in una specifica zona.

Articolo 5 – Consulta animalista

1. È istituita la Consulta animalista composta dai rappresentanti delle Associazioni animaliste riconosciute, operanti nel territorio comunale o provinciale. La Consulta ha funzione consultiva obbligatoria, con parere non vincolante, su ogni provvedimento o atto che rilevi ai fini della tutela e del benessere animale.

Articolo 6 – Compiti in materia di tutela e benessere animale

1. Il Comune, tramite la Polizia Locale, in collaborazione con le autorità sanitarie, le Forze dell'Ordine e le Guardie Zoofile, controlla il rispetto dei diritti degli animali e vigila sull'attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e Associazioni.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività in materia di tutela e benessere animale, la Polizia Locale opera in collaborazione, oltre che con gli altri uffici comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Unica Regionale dell'AST di Ancona, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Ancona, con le istituzioni di ricerca, con l'Istituto Zooprofilattico, con la Consulta animalista, con le Guardie Zoofile.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 – Detenzione degli animali

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere ed è tenuto a fornirgli idoneo alloggio e adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso. Dovrà inoltre provvedere alle visite e alla somministrazione di cure veterinarie ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo renda necessario.
2. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua condotta e ne risponde legalmente per i danni arrecati a persone o cose.
3. Il detentore di un animale è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato alla specie e alla razza, alle condizioni di salute e al riparo dalle intemperie, nel quale sia assicurata la naturale alternanza luce-buio esclusivamente mediante il ricorso all'illuminazione naturale del luogo di detenzione, in nessun caso sono consentite alterazioni del naturale ciclo cicardiano;

- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficienti e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
- c) iscriverlo all'anagrafe di riferimento per la specie, ove previsto;
- d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico e garantire interazioni sociali in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
- e) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- f) controllarne la riproduzione, anche attraverso la sterilizzazione chirurgica, e prendersi cura della eventuale prole;
- g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie;
- i) provvedere affinché l'animale non arrechi disturbo alla quiete pubblica e causi danni a terzi.

Articolo 8 – Maltrattamento e mancato benessere

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
2. È fatto divieto di tenere gli animali in spazi angusti, gabbie di contenzione o in qualsiasi altro posto che causi sofferenze psico-fisiche.
3. È vietato addestrare gli animali con metodi coercitivi che causino dolore e sofferenza come collari elettrici, con punte e a strozzo.
4. È vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi per periodi tali da comprometterne il benessere e/o il sistema fisiologico.
5. È proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo se non dotato di adeguata aerazione. Ferme restando le disposizioni di cui al Codice della Strada, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo.
6. È vietato spellare o spennare animali vivi.
7. È fatto divieto di nutrire animali sinantropi (es.: piccioni, passeri, anatidi) in tutto il territorio comunale.
8. È fatto divieto di colorare artificialmente gli animali, fatto salvo per fini zootecnici.

Articolo 9 – Divieto di detenere animali

1. È fatto divieto di detenere animali a coloro che non possano garantirne il benessere,

- sia per motivi economici, che per inidoneità ambientale o personale;
2. È fatto divieto di detenere animali a coloro che abbiano ceduto la proprietà di un animale al Comune nel corso del quinquennio precedente;
 3. È fatto divieto di detenere animali a coloro che abbiano subito condanna con sentenza, anche con decreto penale di condanna o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati previsti dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 638 e 727 del Codice penale, nonché dall'art. 4 della legge 4 novembre 2010 n. 201.

Articolo 10 – Avvelenamento

1. Chiunque rinvenga sul territorio comunale la presenza di esche e bocconi che si sospettino avvelenati o comunque pericolosi deve segnalarlo tempestivamente alla Polizia Locale che, con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico, attiverà le competenti autorità sanitarie per gli accertamenti del caso.

Articolo 11 – Divieto di offrire animali vivi in premio, vincita o in omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

Articolo 12 – Vendita di animali vivi

1. Ogni attività di commercio di animali vivi dovrà detenerli in modo da garantirne la salute ed il benessere. Sono vietate le attività ambulanti e occasionali inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali.
2. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti e igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari, evitando situazioni di sovraffollamento. Ogni esercizio commerciale che preveda lo spostamento e la stabulazione di animali dovrà garantire un adeguato periodo di quarantena per i nuovi entrati, anche ricorrendo alla separazione fisica dei locali di soggiorno degli animali.
3. Gli animali acquatici dovranno essere detenuti, conformemente alla normativa vigente, in acquari che per dimensioni e capienza siano adeguati alle esigenze

fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere idoneo movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.

4. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
5. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte.
6. Negli esercizi in cui è consentita la vendita di animali, i gestori debbono mettere in atto tutto quanto necessario per evitare che gli animali vengano a contatto con persone non autorizzate.
7. È vietato vendere animali ai minori di anni 18.
8. È fatto divieto agli esercizi commerciali di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

Articolo 13 – Manifestazioni e spettacoli

1. MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE ATTENDAMENTO PER CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI – Il titolare dello spettacolo viaggiante anche con presenza di animali (circhi) che intende esibirsi all'interno di un'area ricadente nel Comune di Loreto, deve presentare apposita domanda per rilascio licenza temporanea / permanente spettacoli viaggianti e occupazione di suolo pubblico tramite il portale SUAP del Comune di Loreto, registrandosi e compilando l'apposita modulistica corredata da tutta la documentazione/allegati necessari. I circhi, le mostre faunistiche e gli spettacoli viaggianti con animali sono ammessi all'utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo. Nella domanda dovrà essere indicato, sia il tempo di complessiva permanenza che non deve essere superiore a 30 giorni, comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia la durata minima di permanenza che non deve essere inferiore a 15 giorni, al fine di non provocare stress agli animali durante i continui spostamenti, sia il periodo di effettivo spettacolo. Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto. Il Dirigente/Responsabile assegnerà le concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute e ne darà notizia all'Ufficio comunale preposto che provvederà a convocare nei termini di legge l'apposita Commissione Spettacolo non oltre il giorno dell'attendamento. L'Ufficio comunale competente informerà a

mezzo posta elettronica, almeno 10 giorni prima dell'attendamento, anche le guardie zoofile locali. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere negata o revocata dall'Amministrazione Comunale.

2. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA – Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Nel registro devono essere indicati: a) Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi; b) Data di acquisizione; c) Origine e provenienza; d) Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite; e) Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati; f) Dettagli sui processi di cura e riabilitazione; g) Effetti del trattamento; h) Eventi riproduttivi e destinazione della prole; i) Diagnosi post mortem. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture e a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

3. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI – Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites. In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi a uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi: 1. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip; 2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi; 3. anelli inamovibili; 4. fotografie. I certificati di registrazione devono essere disponibili in originale, custoditi con cura e presentati su richiesta a ogni ispezione. Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

4. TRASPORTO – I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati.

5. PULIZIA, DISINFEZIONE E AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI – Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato e aggiornato all'anno corrente, piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate regolarmente con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei

locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

6. DETENZIONE – Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale e imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

7. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE – In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

8. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA – Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

9. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO – Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, e aggiornato all'anno corrente e alle singole specie detenute. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere

disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

10. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI – Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore. Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati a ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto e in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante. Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura e umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore e alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la

manca di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

11. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE – Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria a evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) le strutture devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra. È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento dovrà essere segnalato all'Autorità Giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis e ss. del codice penale.

12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – I termini di presentazione delle domande di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano a quelle già presentate e accolte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Anche per queste domande rimane l'obbligo dell'osservanza di tutte le restanti disposizioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

13. NOTIFICA – Il Regolamento verrà di volta in volta notificato dal competente Ufficio comunale ai soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda.

14. CRITERI SPECIFICI PER SPECIE CAMELIDI – Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) e il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) e il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama gijama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne dimensioni: 3m x 4m per ogni individuo. Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 300 mq fino a 3 esemplari

(50 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere a un'area protetta dalle intemperie.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente. I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; a ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini. Spettacoli: tutte le specie, a eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture interne dimensioni: 12 mq per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna dimensioni: 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere a un'area protetta dalle intemperie. Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori: gli animali non devono essere legati a pali. In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI

Strutture interne dimensioni: 25 mq per animale.

Struttura esterna dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).

Altri fattori: è fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture

esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

STRUZZO E ALTRI RATITI

Strutture interne dimensioni: 15 mq per animale.

Struttura esterna dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).

Altri fattori: è fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

TITOLO III – CANI

Articolo 14 – Detenzione e conduzione dei cani

1. Ai proprietari di cani è fatto obbligo di assicurarne la corretta custodia, adottando tutte le misure adeguate a evitarne la fuga al fine di prevenire situazioni di pericolo a danno di altri animali, persone o cose.
2. Ai proprietari o detentori di cani è fatto obbligo di adottare ogni utile accorgimento per impedire l'abbaiare prolungato che rechi disturbo alla quiete pubblica.
3. Il cane deve essere condotto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico esclusivamente da persone che ne conoscano le caratteristiche e che siano in grado di gestirlo correttamente e sempre con apposito guinzaglio della lunghezza massima di 1,5m, a eccezione delle aree di sgambamento a loro destinate.
4. La museruola, rigida o morbida, dovrà essere sempre a disposizione del conduttore e applicata nei casi previsti dalla normativa vigente e in tutte le situazioni che possano rappresentare rischi per l'incolumità di persone e animali. La museruola va applicata ogni qualvolta venga espressamente richiesto dalle autorità di vigilanza.
5. Il conduttore del cane deve essere sempre munito di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni ogni qualvolta il cane viene condotto in area pubblica o aperta al pubblico.
6. Il conduttore è tenuto a raccogliere tempestivamente deiezioni solide del proprio animale su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico, comprese le aree di sgambamento. Le feci possono essere smaltite nel rifiuto organico se contenute in un sacchettino biodegradabile chiuso. In tutti gli altri casi si procede con lo smaltimento attraverso il rifiuto secco non riciclabile.
7. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli agenti di vigilanza, qualora

ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento dei cani dal luogo pubblico.

Articolo 15 – Accesso dei cani alle aree verdi

1. All'interno delle aree verdi è fatto obbligo ai proprietari di non introdurre i cani nelle zone delimitate ove insistono attrezzature per bambini. Qualora non ci fosse una delimitazione fisica di tali aree, il limite si pone ad almeno 3 metri dalle attrezzature ludico-sportive più vicine.

Articolo 16 – Aree sgambamento per cani

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche definite "aree di sgambamento per cani", la cui fruizione è disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 17 – Canile Comunale

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti o ritrovati sul territorio comunale sono assicurati dal Comune di Loreto mediante convenzione con uno dei Comuni dotati di apposita struttura di ricovero.
2. Chi rinviene un cane vagante sul territorio è tenuto a segnalare la sua presenza alla Polizia Locale, al Numero Unico di Emergenza 112 (al di fuori dell'orario di servizio della Polizia Locale, ossia dalle 20 alle 8). È fatto assoluto divieto a chi non ne detiene il titolo di catturare i cani, salvo motivi di primo soccorso in presenza di animale infortunato.
3. I cani vaganti regolarmente identificati, oppure non identificati ma dei quali sia possibile individuare il proprietario/detentore, sono restituiti al medesimo previo risarcimento delle spese sostenute, anche per le eventuali prestazioni medico-veterinarie effettuate dal Servizio veterinario della AST o medico veterinario convenzionato con il Canile Comunale, a scopo profilattico o salvavita.
4. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale d'affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali d'affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento sanitario profilattico.
5. Chi, privato o associazione, adotta un cane detenuto nel Canile Comunale si impegna

a non affidarlo all'estero o, comunque, in Paesi che non garantiscano le medesime tutele previste dalla normativa Italiana.

6. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, nel caso in cui sia impossibilitato a tenerlo con sé, può chiedere l'autorizzazione a consegnarlo presso la struttura di ricovero indicata dal Comune, avvalendosi della facoltà di rinuncia alla proprietà o detenzione.

Il proprietario o detentore dell'animale presenta al Comune apposita domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato I al presente Regolamento, indicando le cause che ne impediscono la prosecuzione della detenzione ed allegando i relativi documenti, dettagliati all'art. 18.

7. Il Comune di Loreto si impegna a trovare strumenti che prevedano, eventualmente, anche incentivi economici (sotto forma di cibo o rimborso spese veterinarie) per favorire le adozioni di cani ospitati al Canile Comunale.

Articolo 18 – Cause che impediscono la detenzione permanentemente o temporaneamente, documentazione da presentare, contributo dovuto alle spese di mantenimento dei cani e modalità di versamento del contributo

	Cause che impediscono la detenzione	Documentazione da presentare
1	Animale sottoposto a sequestro o altri provvedimenti ordinatori delle Pubbliche Autorità (es. reclusione/arresto del detentore)	- Ordinanza di sequestro - Provvedimento della Pubblica Autorità
2	Animale di proprietà di persona deceduta: - senza parenti/eredi - con parenti/eredi che non intendono occuparsi dell'animale (per indigenza o altre serie motivazioni)	- Richiesta/relazione dei servizi sociali - Documentazione comprovante la rinuncia all'eredità
3	Animale di persona sola non più autosufficiente in condizioni di indigenza (eventualmente ospitata in residenza sanitaria, casa di cura/di riposo, ecc.): - senza parenti/eredi	- Richiesta/relazione dei servizi sociali

	- con parenti/eredi che non intendono occuparsi dell'animale (per indigenza o altre serie motivazioni)	
4	Animale di persona appartenente a nucleo familiare <u>in condizioni di indigenza</u>, che ha necessità di collocare l'animale per le seguenti motivazioni: <i>Nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di acquisizione del possesso dell'animale</i>	Certificazione ISEE in corso di validità + Documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) Sfratto esecutivo, con impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per l'animale	- Provvedimento di sfratto - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (impossibilità a reperire alloggio idoneo)
	B) Insorgenza di problematiche legate alla salute del proprietario o di un familiare convivente (ad es. allergie) che possono essere aggravate dalla convivenza con l'animale (con impossibilità a detenerlo in spazio idoneo in una pertinenza dell'abitazione)	- Certificato medico - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (impossibilità detenzione animale in spazi di pertinenza)
	C) Trasloco in alloggio insufficiente	- Planimetria dell'attuale abitazione (metratura) - Planimetria della futura abitazione
5	Animale di persona appartenente a nucleo familiare <u>non in condizioni di indigenza</u>, che ha necessità di collocare l'animale per le seguenti motivazioni	Documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) Insorgenza di problematiche legate alla salute del proprietario o di un familiare convivente (ad es. allergie) che possono essere aggravate dalla convivenza con l'animale (con impossibilità a detenerlo in spazio	- Certificato medico - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (impossibilità detenzione animale in spazi pertinenza)

	idoneo in una pertinenza dell'abitazione)	
	B) Altre gravi motivazioni che impediscano la detenzione dell'animale	Documentazione specifica a seconda della motivazione

CONTRIBUTO DOVUTO PER LE SPESE DI MANTENIMENTO

Per le cessioni motivate da sequestro o altri provvedimenti ordinatori delle Pubbliche Autorità, nel caso affido temporaneo all'Ente o nei casi in cui l'ISEE del richiedente sia $\geq 9.000,00$ euro, il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta dall'Ente per il mantenimento dell'animale, da corrispondersi sino all'eventuale adozione dello stesso, o, per le cessioni temporanee, per la durata della detenzione presso il canile convenzionato.

Negli altri casi:

- ISEE con indicatore $< € 4.000,00$, esente dal pagamento del contributo;
- ISEE con indicatore $\geq € 4.000,00 < € 6.000,00$, contributo pari al 12% della spesa sostenuta dall'Ente per il mantenimento dell'animale, da corrispondersi sino all'eventuale adozione dell'animale;
- ISEE con un indicatore $\geq € 6.000,00 < € 9.000,00$, contributo pari al 24% della spesa sostenuta dall'Ente per il mantenimento dell'animale, da corrispondersi sino all'eventuale adozione dell'animale.

Qualora ricorrano le condizioni che prevedono, da parte del rinunciatario, la partecipazione ai costi di mantenimento, le spese verranno anticipate mensilmente dall'ente dietro ricezione di apposita specifica ricevuta emessa da parte del gestore della struttura convenzionata. Le spese sostenute, debitamente quietanzate, verranno trasmesse al rinunciatario, unitamente al bollettino di pagamento per effettuare il rimborso (al 100% o nelle percentuali sopra indicate). Il rinunciatario dovrà provvedere al relativo versamento entro la data di scadenza riportata nel bollettino ricevuto. Le somme dovute dal contribuente e non pagate verranno iscritte a ruolo ed inviate all'Agente della riscossione per la riscossione coattiva.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 19 – Status dei gatti liberi, colonie feline, referenti.

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina ad avere un

riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali.

2. Sia il privato cittadino che le associazioni di volontariato animalista possono chiedere di censire la colonia felina, di cui intendono essere riconosciuti referenti, presentando istanza alla Polizia Locale, utilizzando il modulo di cui all'Allegato II al presente Regolamento.
3. Il referente della colonia felina può alimentare i gatti che ne fanno parte rendendo disponibile del cibo secco e non deperibile, messo a disposizione per un tempo limitato. La quantità di cibo somministrata non deve essere eccessiva, così da impedire la perdita dell'attitudine predatoria nei gatti, componente essenziale dell'etologia di questa specie animale.
4. Il referente è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico provvedendo, al termine delle operazioni di alimentazione, alla pulizia dei luoghi e al ritiro dei contenitori con il cibo avanzato.
5. Sull'intero territorio comunale è vietato a chiunque lasciare a disposizione cibo a gatti vaganti. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, può accordarsi con il referente della colonia che svolge attività di coordinamento.
6. La realizzazione di manufatti o strutture ovvero la collocazione di oggetti a servizio della colonia felina è possibile esclusivamente previa autorizzazione del proprietario degli spazi, pubblici o privati, su cui dovrebbero essere installati o posti.
7. Il referente deve favorire l'instaurarsi di buoni rapporti con il vicinato e la corretta convivenza nel contesto ambientale in cui la colonia è inserita, segnalando al Comune eventuali situazioni di criticità.
8. In casi di comprovati motivi di salute e di tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i referenti sottopongono e demandano le problematiche individuate alle autorità competenti che, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
9. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario. In questo caso, il Sindaco, su istruttoria della Polizia Locale e sentita l'AST e la Consulta Animalista, redige un'ordinanza con la quale dispone lo spostamento degli animali, indicando i soggetti incaricati, le tempistiche, le modalità e la destinazione finale degli animali.
10. Fatta salva la possibilità dei gatti, anche di proprietà, di vagare liberi, l'immissione forzata in libertà di gatti domestici, abituati a vivere in casa, è assimilabile all'abbandono e, pertanto, vietata.

Articolo 20 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. I gatti debbono essere mantenuti in ambienti idonei dal punto di vista igienico, al riparo dalle intemperie e dalle temperature estreme e che garantiscano il rispetto del ciclo cicardiano. Deve sempre essere assicurata la possibilità di un'adeguata attività fisica per l'animale ed è vietato, sia all'interno che all'esterno, mantenere stabilmente i gatti in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare sul territorio, è fortemente raccomandato che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione e all'impianto del microchip, con relativa iscrizione all'anagrafe degli animali da affezione.
3. Pur non ponendosi limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, compete al proprietario assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità e osservare le comuni norme di igiene generale.

TITOLO V – ANIMALI DA CORTILE

Articolo 21 – Detenzione di polli, galline, galli, faraone, oche e anatidi, conigli

1. All'interno delle aree residenziali, identificate dal vigente Piano Regolatore Generale con le zone omogenee A, B e C (vedasi allegato TAV 3.5 – ASSETTO DEL TERRITORIO), è fatto divieto di detenere, anche a scopo ornamentale e da compagnia, qualsiasi tipo di animale da cortile.
2. Il divieto di cui al comma precedente è esteso anche a tutta l'area urbanizzata qualora non sussistano i criteri di benessere animale tipici della specie. In particolare è indispensabile che siano garantiti:
 - a) una superficie minima per ogni animale, come definito dalla legge vigente;
 - b) la possibilità di godere di un recinto di terra esterno, consono al numero degli animali;
 - c) un numero di cove e di posatoi commisurato agli animali detenuti;
 - d) qualora vengano allevate oche e anatidi, la presenza di una vasca per l'acqua, regolarmente pulita e delle dimensioni sufficienti affinché gli animali possano nuotare;
 - e) il rispetto del ciclo cicardiano.

3. In ogni caso, sarà necessario che il detentore provveda:

- a) a evitare che gli animali arrechino disturbo al vicinato;
- b) a smaltire idoneamente le deiezioni e i prodotti di scarto originati dall'allevamento;
- c) al corretto stoccaggio dei mangimi, in modo da impedire che diventino alimento per animali sinantropi;
- d) a realizzare l'area di detenzione mantenendo una distanza dal vicinato ≥ 3 m.

TITOLO VI – EQUINI

Articolo 22 – Considerazioni generali

- 1. Il cavallo, destinato alla trazione, alle corse e all'attività ippica in genere, non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
- 2. Il proprietario o il detentore deve garantire, in caso di necessità, l'accesso alle cure veterinarie.
- 3. Tutti gli equidi impiegati in attività a contatto con altri animali e/o persone devono essere regolarmente vaccinati.
- 4. Le strutture destinate al ricovero degli equidi debbono essere adeguate, per dimensioni e caratteristiche, agli animali che accolgono.

Articolo 23 – Detenzione e tutela degli equidi

- 1. È fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta in modo prolungato o permanente.
- 2. Qualora gli equidi siano allevati in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati che li riparino dai venti dominanti. Gli animali devono, inoltre, avere sempre acqua fresca a disposizione ed essere nutriti in modo soddisfacente con alimenti idonei e di buona qualità.
- 3. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare un'adeguata sgambatura.
- 4. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione a età, stato di salute e condizione fisiologica.
- 5. I cavalli, che svolgono attività di trazione non possono lavorare per più di sei ore al giorno, hanno diritto a pause adeguate di riposo e debbono essere regolarmente

abbeverati.

TITOLO VII – ANIMALI SINANTROPI

Articolo 24 – Colombi liberi urbani e/o torraioli

1. È vietato a chiunque, se non espressamente autorizzato, alimentare i piccioni.
2. È fatto obbligo ai proprietari privati e pubblici di edifici, nonché agli amministratori condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali sugli immobili esposti alla nidificazione e/o allo stanziamento dei piccioni, di provvedere a proprie cura e spese:
 - a) al risanamento, alla ripulitura e alla successiva disinfezione dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e/o depositato guano, esclusivamente dopo avere verificato l'assenza di uova o piccoli nei nidi. Nel caso in cui i nidi siano occupati, o appaiano comunque attivi, le operazioni devono essere immediatamente sospese e rimandate a un periodo successivo l'involto dei nuovi nati;
 - b) a precludere, nei limiti del ragionevole e del possibile, con interventi fissi o amovibili ma comunque appropriati e resistenti, gli accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi, solo ed esclusivamente dopo avere verificato l'assenza di nidi, uova, piccoli o adulti all'interno dello stabile. Nel caso in cui siano presenti nidi occupati o che appaiano comunque attivi, le operazioni devono essere immediatamente sospese e rimandate a un periodo successivo l'involto dei nuovi nati. Analogamente deve essere atteso l'involto degli adulti che dovessero frequentare l'area da precludere;
 - c) a impedire che essi trovino sui terrazzi, davanzali, cornicioni, grondaie, fasce marcapiano e nei cortili occasioni e motivi di sosta abituale e permanente;
 - d) a mantenere pulite da guano, piume e carcasse le zone sottostanti ai cornicioni di fabbricati o strutture interessate dalla presenza dei piccioni.
3. Il Comune realizza piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani, censendo il numero dei soggetti e mettendo in atto metodi mirati per la limitazione delle nascite, che non compromettano il benessere dell'animale e con basso impatto ecologico.
4. È vietato liberare i colombi allevati in cattività.
5. Sono vietate, da parte dei cittadini, la somministrazione di alimenti avvelenati, le catture e le uccisioni dei colombi liberi urbani e/o torraioli presenti stabilmente o

temporaneamente nel territorio comunale, salvo i casi contemplati nella disciplina dell'attività venatoria.

Articolo 25 – Processionaria

1. A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private dove insistono alberature appartenenti alla famiglia Pinaceae e/o alla famiglia delle Fagaceae (genere Quercus), è fatto obbligo di effettuare regolarmente nel periodo invernale l'ispezione degli alberi di propria pertinenza e nel caso si evidenziasse la presenza, rispettivamente, di nidi di *Thaumetopoea pityocampae* (Processionaria del pino) e di *Thaumetopoea processionea* (Processionaria della quercia), di procedere alla loro rimozione e distruzione a proprie spese.
2. È fatto assoluto divieto di conferire i nidi della Processionaria e i rami che li ospitano nelle frazioni dei rifiuti urbani.
3. La presenza di processionarie in luoghi pubblici va segnalata agli uffici comunali.

TITOLO VIII – MAMMIFERI E UCCELLI SELVATICI, FAUNA MINORE E RELATIVI HABITAT

Articolo 26 – Tutela della fauna selvatica

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.
2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie.
3. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore, senza autorizzazione.

4. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, a eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti comunali.
5. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotondata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti anti-uccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chirotteri.
6. Nella realizzazione di nuove infrastrutture si deve favorire il mantenimento di una connessione ecologica con accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) utili a salvaguardare lo spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica, mammiferi, uccelli e fauna minore.
7. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione del programma delle attività all'Ufficio Tecnico del Comune.
8. La potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, ed è esclusa nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica.
9. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatte a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.
10. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 agosto, ove negli edifici siano presenti nidi, in base a quanto previsto dalla L. 157/92, art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, questi potranno essere rimossi solamente dopo l'involto dei piccoli eventualmente presenti e comunque altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità del luogo in cui si trovano quelli rimossi.

11. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti, atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici.
12. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio.
13. La presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune adotta, nell'ambito di strategie di controllo delle specie infestanti, misure di precauzione per la tutela degli organismi, animali e vegetali, terrestri e acquatici, non bersaglio. Il Comune promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo campo.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Articolo 27 – Disciplina dell'apicoltura

Per la disciplina della materia si rimanda alla normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Articolo 28 – Accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali utilizzati per la pratica dell'accattonaggio saranno sottoposti a confisca nel caso in cui non vi sia un legame affettivo tra il detentore e l'animale utilizzato per la pratica dell'accattonaggio. Nel caso in cui risulti presente il legame affettivo, l'animale dovrà essere sottoposto ad applicazione sottocutanea del microchip e a iscrizione in anagrafe, qualora tali obblighi identificativi risultino disattesi.
3. Gli animali sottoposti a confisca potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Articolo 29 – Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.
2. Gli introiti derivanti da sanzioni comminate ai sensi del regolamento sul benessere animale e della L.R. 10/1997 e relativo regolamento di attuazione saranno destinate in bilancio per far fronte alle spese veterinarie per animali non di proprietà soccorsi all'interno del territorio comunale, a interventi di prevenzione del randagismo, di sensibilizzazione sulle tematiche animaliste.

Articolo 30 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento la Polizia Locale, il Servizio veterinario dell'AST, le Forze di Polizia e le Guardie Zoofile.

Articolo 31 – Incompatibilità e abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.